

eff. reg.



SENT. N. 869/15
R.G. N. 730/15
CRON. N. 5820/15
REP. N. 596/15

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

[REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.730/2015 R.G.

PROMOSSA DA

[REDACTED]

ad Agrigento ed ivi residente in via

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Accolla e Pier Luigi Cappello,
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Agrigento, via Imera, 40 bis,

ATTORE

CONTRO

[REDACTED]

in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in

via [REDACTED], ivi elettivamente domiciliato in via [REDACTED]

presso lo studio degli Avv. [REDACTED]

CONVENUTA

Oggetto: condannatorio

CONCLUSIONE DELLE PARTI

Come nel verbale di udienza del 10.12.2015

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 n.4 c.p.c., 118 c.1 disp. att. c.p.c.)

Con atto di citazione, ritualmente notificato [redacted] chiedeva annullarsi parzialmente il contratto di finanziamento personale n.8411042 e condannarsi [redacted] al pagamento della somma di €4.526,48.

A tal fine precisava:

che il 28.05.2010 lo stesso aveva stipulato con la società [redacted] un contratto di finanziamento personale dell'importo di €16.549,86 con pagamento di 66 rate mensili, sino alla scadenza del 30.11.2015;

che ritenendo eccessivo l'importo della rata pagata ha effettuato delle verifiche e con sorpresa ha rilevato che il TAEG era stato calcolato in maniera errata;

che inoltrava istanza di mediazione in data 29.9.2014, che aveva esito negativo, ragion per cui la conveniva nel presente giudizio.

Che si costituiva la convenuta con comparsa di risposta sostenendo che il TAEG applicato non era quello del 15,785% così come sostenuto dall'attore bensì quello indicato dal contratto pari all'11,68%; che la stessa faceva riferimento al TAN (tasso annuale nominale) applicato all'importo finanziato gli interessi da corrispondere a seguito di finanziamento; che il TAEG (tasso annuo effettivo globale) applicato teneva conto del costo e dell'onerosità delle operazioni e che il TAG (tasso effettivo globale) non era altro che il tasso di riferimento con cui il concedente effettua il finanziamento ad debitore, ribadendo che lo stesso veniva utilizzato per la verifica del tasso di usura delle operazioni di credito e che nella specie era stato rispettato.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e la condanna dell'attore alle spese di lite anche ai sensi dell'art.96 c.p.c.

Indi, la causa, istruita documentalmente e con la nomina di CTU, all'udienza del 10.12.2015 veniva posta in decisione.

La domanda può essere accolta e ciò per i seguenti motivi.

9

Osserva il Giudicante che al CTU nominato è stato demandato il compito di riferire se in relazione alla normativa europea in materia di norme sulla trasparenza dei contratti di credito a consumo, nonché le normative di Banca d'Italia dettate sempre in materia di trasparenza, nel TAEG debbano essere inclusi o meno contratti accessori facoltativi quali assicurazioni opzionali, tenuto conto del dettato contrattuale prodotto dalle parti.

Il CTU ha meticolosamente esaminato gli aspetti contrattuali rideterminando il debito secondo calcoli che qui si intendono riportati integralmente e concludendo che nella specie il TAEG applicato è superiore a quello indicato nel contratto.

Ha, pertanto, ricalcolato gli interessi dovuti applicando gli interessi minimi dei BOT relativi all'annualità precedente a quella di riferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del TULB, concludendo che sussiste un credito del ricorrente in complessive €4.712,01.

Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, dr.ssa [REDACTED], vanno condivise integralmente essendo immuni da vizi logico-giuridici.

Ne discende, per le considerazioni sopra espresse, l'accoglimento della domanda actorea, l'annullamento parziale del contratto di finanziamento de quo in ordine al tasso di interesse applicato e consequenzialmente la condanna della convenuta [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di esso attore della somma di **€4.701,01** oltre interessi come per legge, oltre le spese di CTU anticipate dallo stesso e liquidate in complessive **€363,00**.

In ordine alle spese, avuto riguardo alle problematiche trattate, alla natura ed all'esito del giudizio, nonché al comportamento processuale delle parti, queste vanno poste a carico della parte convenuta e liquidate ex D.M. 55/14 in complessive **€1.650,00**, oltre €67,50 per spese vive, oltre alle spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

9

PQM

Il Giudice di Pace di Agrigento, [redacted], definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted], nei confronti di [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore, **convenuta**, udite le parti:

Accoglie la domanda actorea;

Dichiara parzialmente nullo in contratto di finanziamento n. 8411042 come in motivazione e

Condanna [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma di **€.4.701,01** in favore dell'attore, oltre le spese di CTU anticipate dallo stesso e liquidate in complessive **€.363,00**;

Condanna [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate ex D.M. 55/14 in complessive **€.1.650,00**, oltre €.67,50 per spese vive, oltre alle spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Agrigento, il 10.12.2015

Il Giudice di Pace



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
In data
Il Direttore Amministrativo
D.ssa Gentile Maria Assunta

